

# STATUTO SOCIALE

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE E SEDE, SCOPO, DURATA

#### ART. 1

E' costituita in Mola di Bari con sede alla Via Lungara Porto n° 13, l' **"Associazione dilettantistica sportiva Circolo Nautico DAPHNE"**.

L'Associazione è apolitica, senza discriminazioni di razza o religione, e non persegue fini di lucro.

#### ART. 2

Scopi del Circolo sono:

- la diffusione non solo fra i propri soci ma anche fra il maggiore numero possibile di persone e soprattutto fra i giovani sia degli sport velici, pesca e attività subacquea che di altri sport, compresa ogni attività didattica relativa agli stessi.
- promuovere, partecipare ed organizzare regate, campionati di vela, di pesca e di attività subacquee ed altre iniziative che riguardano la nautica in genere, nonché l'esercizio di tutte le attività nascenti da tali manifestazioni e da quelle ad esse connesse;
- collaborare con le autorità competenti affinché i porti turistici della costa pugliese siano resi più efficienti e quindi in grado di ospitare anche imbarcazioni in transito;
- offrire informazioni, notizie, dati e ogni documentazione utile allo svolgimento e allo sviluppo delle attività degli associati;
- favorire i rapporti e le relazioni tra gli associati, per un utile scambio di conoscenze e di esperienze.

L'associazione, al fine dello svolgimento delle attività, istituirà tutti i servizi ritenuti necessari e la implementazione e sviluppo di tutte le strutture funzionali al raggiungimento degli scopi sociali con eventuali acquisizioni di beni immobili e mobili.

Essa potrà svolgere la sua attività anche nell'ambito di altre discipline sportive ed intende affiliarsi alla Federazione Italiana Vela (F.I.V.), alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e delle Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) e si impegna ad attenersi a tutte le direttive emanate dalle Autorità Federali in ordine alla regolamentazione ed alla pratica degli sport da parte delle associazioni ad esse affiliate.

L'Associazione è impegnata, inoltre, a ricercare e stabilire forme di collegamento

e di coordinamento con le altre Associazioni simili.

### **ART. 3**

La durata dell' Associazione è stabilita a tempo indeterminato

## **TITOLO II**

### **SOCI**

### **ART. 4**

L'Associazione è costituita da un numero illimitato di soci di comprovata moralità.

La loro qualifica, le condizioni per l'ammissione sono stabilite dal presente statuto.

Il socio accetta all'atto dell' ammissione all'associazione le norme del presente Statuto e quelle delle Federazioni alla quale l'associazione viene affiliata; si impegna inoltre ad osservare tutte quelle disposizioni che potranno essere deliberate ed emanate, a norma del presente statuto, dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e dalle Assemblee.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- A-** soci ordinari;
- B-** soci sostenitori.
- C-** soci juniores;
- D-** soci onorari;

**A- I soci ordinari** sono coloro che partecipano al fondo comune per la realizzazione e la gestione di impianti, attrezzature, pontili e strutture utili alla realizzazione degli scopi sociali. Essi godono dell'assegnazione di posto barca al pontile e dell'assegnazione di parti di altre strutture mobiliari e immobiliari che dovessero realizzarsi.

**B- I soci sostenitori** sono tutti coloro che aderiscono all'Associazione e, in sintonia con lo scopo e finalità di cui all'art. 2, giovino all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa: essi possono usufruire delle strutture del Circolo e partecipare alle iniziative ed attività sociali.

**C- I soci juniores** sono i figli minorenni dei soci che praticano attività sportive e che partecipano a competizioni agonistiche in nome e per conto dell'Associazione.

**D- I soci onorari** sono nominati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerienze acquisite nei confronti del circolo o meriti sportivi.

Sono soci onorari di diritto del Circolo Nautico Daphne il Presidente della Regione

Puglia, il Presidente della Provincia di Bari, il Sindaco del Comune di Mola di Bari, il Comandante della Capitaneria di Porto di Bari e il Comandante dell'Ufficio Marittimo di Mola di Bari.

I soci di cui alle lettere c e d non sono tenuti al pagamento di alcuna quota o contributo, partecipano alle Assemblee ma non hanno diritto al voto e non ricoprono cariche sociali.

#### **ART. 5**

Le domande di ammissione degli aspiranti soci sostenitori, con presentazione da parte di due soci ordinari, devono essere rivolte al Consiglio Direttivo che provvederà alla loro esposizione all'Albo del Circolo per almeno una settimana, affinché ogni socio possa far pervenire al Consiglio Direttivo eventuali osservazioni.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione dei soci sostenitori con votazione a scrutinio segreto.

Per il risultato dello scrutinio, i voti contrari valgono il doppio.

Le domande che in base a questo criterio raggiungono la parità si intendono respinte.

Nessuna chiarificazione è dovuta all'aspirante socio da parte del Consiglio Direttivo in caso di domanda respinta.

Gli aspiranti soci riceveranno, comunque, risposta scritta in relazione alla domanda di ammissione.

#### **ART. 6**

Il socio sostenitore può acquisire la qualifica di socio ordinario con la partecipazione al fondo comune a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 7**

Il socio che intende cessare di appartenere al circolo deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata entro il mese di novembre fermo restando l'obbligo del pagamento della quota annuale fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Nel caso il recesso dipenda da trasferimento o da altra giusta causa, sarà valutato dal Consiglio Direttivo l'esonero dal versamento di quanto dovuto fino allo scadere dell'anno sociale

#### **ART. 8**

Il socio che adotti comportamenti non consoni alle norme di corretti rapporti sociali e commetta nei riguardi del Circolo e dei suoi soci atti di indisciplina, gravi mancanze o attività in contrasto con gli scopi sociali, incorre nei provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo applica in misura graduale e proporzionale alla gravità della mancanza i seguenti provvedimenti disciplinari:

**A-** Ammonizione;

**B-** Sospensione – per un periodo non superiore a tre mesi -;

**C-** Espulsione.

Le sanzioni disciplinari vengono adottate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei quattro quinti dei membri. Il provvedimento relativo sarà comunicato al socio mediante lettera raccomandata a firma del Presidente.

La espulsione del Socio è sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci.

Il socio moroso che sia stato invano sollecitato per iscritto per due volte consecutive dagli organi sociali a regolare i suoi impegni verso il Circolo, incorre nei provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo.

## **ART. 9**

Al socio spetta soltanto il godimento e l'uso, di quanto appartiene al Circolo. Il socio ha inoltre diritto:

**A-** a frequentare la sede sociale e partecipare alle manifestazioni organizzate dal Circolo;

**B-** a godere delle facilitazioni concesse al Circolo nel caso di manifestazioni alla cui partecipazione sia richiesto un pagamento;

**C-** a partecipare, secondo le rispettive categorie di appartenenza, alle assemblee ed alla attività del circolo e di godere di tutti i diritti e di tutte le prerogative di cui al presente Statuto e disposizioni del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci di cui alle categorie **a** e **b** hanno diritto al voto in Assemblea se hanno compiuto diciotto anni, se sono in regola con i pagamenti e se non hanno in corso, nello stesso periodo, provvedimenti disciplinari.

Tutti i soci possono essere eletti alle cariche sociali, con le modalità previste nel presente statuto se hanno compiuto diciotto anni, se sono in regola con i pagamenti e se non hanno in corso, nello stesso periodo, provvedimenti disciplinari.

La qualifica di Socio non è trasmissibile e non è cedibile.

In caso di decesso del solo Socio ordinario sarà possibile il subentro dell'erede su sua esplicita richiesta, che sarà valutata e deliberata dal Consiglio Direttivo.

## **TITOLO III**

### **ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

## **ART. 10**

Le entrate dell'associazione sono costituite:

**A-** dalla quota di iscrizione all'atto della comunicazione di ammissione del Socio;

**B-** dalla quota annuale associativa;

**C-** dal contributo dei soci ordinari alle spese di gestione degli impianti, attrezzature, pontili e strutture costituenti il patrimonio sociale , con le modalità stabilite dal consiglio Direttivo;

**D-** da qualsiasi altro contributo straordinario, così come determinato dall'Assemblea dei soci o dallo stesso Consiglio Direttivo.

**E-** da tutte le altre entrate che possano provenire all'Associazione nello svolgimento delle sue attività;

**F-** da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di Soci e di Terzi.

Le misure delle entrate sociali di cui ai punti precedenti e le modalità di pagamento delle stesse sono stabilite dall' Assemblea dei Soci e vengono comunicate ai soci assenti a mezzo lettera e mediante affissione nei locali dell'Associazione.

In caso di ritardo nel pagamento di oltre un mese, il socio sarà diffidato per il pagamento con lettera raccomandata spedita all'indirizzo risultante nel libro dei soci.

## **ART. 11**

Gli immobili, i mobili, le suppellettili, gli impianti, le attrezzature acquistati con i contributi dei soli Soci Ordinari, i crediti ed ogni altro bene, costituiscono l'esclusivo patrimonio e fondo comune del Circolo.

Nel caso di trasformazione e scioglimento del Circolo, per la devoluzione dei suoi beni, provvederà l'Assemblea dei Soci.

In tale eventualità i Soci ordinari potranno ottenere esclusivamente e proporzionalmente, in relazione al proprio fondo comune, il rimborso dei contributi versati per la realizzazione degli impianti, attrezzature e strutture del Circolo.

## **TITOLO IV**

### **ORGANI SOCIALI**

#### **ASSEMBLEA**

## **ART. 12**

L'Assemblea dei Soci, organo sovrano del sodalizio, è composta da tutti i soci aventi diritto.

Essa può, oltre che nei casi previsti e stabiliti nel presente Statuto, essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta un quarto dei soci ne faccia richiesta scritta e motivata, con specificazione dell'oggetto da trattare nell'assemblea sociale.

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

- A-** l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- B-** l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- C-** la nomina del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei conti e dei Probiviri;
- D-** l'approvazione dei regolamenti interni;
- E-** la trattazione di tutto quanto attinente la gestione sociale riservato alla sua competenza dallo Statuto, dalla Legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

E' di competenza dell'assemblea straordinaria:

- A-** le modifiche dello Statuto dell'associazione;
- B-** lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

### **ART.13**

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'Assemblea e dell'elenco delle materie da trattare, con le varie ed eventuali.

L'avviso deve essere spedito e/o consegnato ai soci del Circolo almeno otto giorni prima dell'Assemblea e deve altresì essere affisso in modo visibile nei locali del Circolo per la stessa durata.

I soci morosi nel pagamento dei contributi di gestione o straordinari e della quota associativa annuale, non possono partecipare alle assemblee senza la preventiva regolarizzazione delle rispettive posizioni.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, fisica o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto.

In seconda convocazione, trascorso almeno un giorno ed entro gli otto giorni successivi alla prima convocazione, l'assemblea può avere luogo con qualsiasi numero dei soci presenti o rappresentati da altro Socio.

Ciascun socio non potrà rappresentare più di due Soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Le delibere possono essere adottate:

- 1-** con appello nominale;
- 2-** con votazione segreta;
- 3-** con votazione con alzata di mano.

Il sistema di votazione per ciascuna deliberazione è stabilito dalla stessa Assemblea con votazione per alzata di mano.

In mancanza s'intende stabilito quest'ultimo sistema per ogni deliberazione.

Per le deliberazioni che riguardano persone è prescritta, in ogni caso, la votazione a scrutinio segreto.

#### **ART. 14**

L'assemblea è presieduta da un socio all'uopo eletto e non appartenente al Consiglio Direttivo.

Il Presidente di Assemblea dirige l'andamento, regola la discussione e nomina il Segretario di Assemblea e, nel caso di votazione segreta, due scrutatori.

Dopo l'espressione dei voti, il Presidente di Assemblea dichiara chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio e proclama il risultato.

Il Segretario del Presidente di Assemblea redige sommario verbale di tutto quanto viene compiuto, dichiarato e deliberato.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e viene depositato in segreteria.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **ART. 15**

Il Circolo è retto ed amministrato da un Consiglio Direttivo composto da dieci consiglieri, eletti dall'Assemblea dei Soci aventi diritto al voto, con votazione a scrutinio segreto su una sola scheda riportante l'elenco dei candidati alla elezione che ne abbiano manifestato la volontà con comunicazione scritta almeno 3 (tre) giorni prima della stessa assemblea.

I consiglieri sono eletti dalle rispettive categorie di appartenenza in numero di otto tra i soci ordinari ed in numero di due tra i soci sostenitori.

In caso di mancata elezione di Consiglieri appartenenti alla categoria dei soci sostenitori, il numero dei consiglieri eletti tra i soci ordinari sarà incrementato in eguale misura facendo riferimento alle risultanze della graduatoria dei candidati.

Nel caso di parità di voti, per l'elezione, viene assunto alla carica di Consigliere il socio di maggiore e ininterrotta anzianità di associazione al Circolo.

I componenti del consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ogni anno deve coincidere con la durata di un esercizio finanziario.

Essi non hanno diritto ad alcuna retribuzione e non possono ricoprire incarichi in associazioni aventi le medesime finalità; hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per le attività connesse alle loro responsabilità in seno all'Associazione.

#### **ART. 16**

Nella sua prima riunione il nuovo Consiglio Direttivo elegge nel suo interno e con votazione segreta:

**A-** il Presidente;

**B-** il Vice – Presidente;

**C-** il Tesoriere;

**D-** il Segretario.

### **ART. 17**

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- provvede alla gestione finanziaria, all'amministrazione ed a quanto altro necessario per il conseguimento degli scopi del Circolo;
- delibera le convocazioni dell'Assemblea dei soci;
- cura la tenuta degli Albi dei soci e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste nel presente statuto;
- delibera i passaggi di categoria da Socio sostenitore a Socio Ordinario
- delibera i provvedimenti disciplinari di ammonizione, sospensione ed espulsione;
- propone all'Assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- predisporre e approva almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'assemblea annuale i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni annuali sulle iniziative svolte, sui risultati raggiunti e sui programmi futuri;
- propone le modifiche alle norme statutarie;
- propone all'Assemblea dei Soci le quote di iscrizione, le quote annuali di associazione nonché la misura dei contributi di gestione annuale dei Soci;
- delibera su tutte le questioni sottoposte al suo esame;
- esercita, infine, tutte le altre attribuzioni previste nel presente statuto.

### **ART. 18**

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, al vice — Presidente, al Tesoriere, al Segretario, il collegiale disimpegno dei compiti di ordinaria amministrazione, riservandosene sempre la conoscenza ed il controllo.

Può conferire inoltre ad ognuno dei suoi componenti, di provata capacità ed esperienza, qualche particolare specifico incarico quale a titolo esemplificativo:

- il Direttore degli impianti, strutture ed attrezzature;
- il Responsabile delle attività culturali e ricreative;
- il Responsabile delle attività sportive.

### **ART. 19**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, almeno una volta ogni due mesi, mediante avviso personale a domicilio, da

comunicarsi ad ogni Consigliere non meno di tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta in maniera estemporanea ed anche verbalmente.

In questo caso è necessaria la presenza di almeno otto Consiglieri perché la riunione sia valida.

Il Consiglio può essere convocato quando ne faccia richiesta scritta motivata almeno la maggioranza dei Consiglieri.

Per la validità del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Segretario redige il verbale della seduta del Consiglio e, unitamente al Presidente, lo sottoscrive.

## **ART. 20**

Il Presidente rappresenta legalmente il Circolo anche nelle cause attive o passive, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria, amministrativa ed arbitrale e davanti a qualsiasi commissione ordinaria o straordinaria, nominando procuratori ed avvocati.

Il Presidente risponde altresì dell'andamento del Circolo nei confronti delle Autorità Civili e dei terzi;

- convoca su deliberazione del Consiglio Direttivo le Assemblee dei soci;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- ha la responsabilità della gestione dei rapporti con il personale, salvo ratifica del Consiglio;
- accorda con poteri discrezionali permessi ad invitati ed estranei, sia per frequentare la sede sociale sia per partecipare a manifestazioni organizzate dal Circolo a norma dei precedenti articoli;
- esercita, infine, tutte le altre attribuzioni a lui conferite dal presente statuto.

## **ART. 21**

Il Vice-Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce in ogni sua attribuzione, funzione e potere.

## **ART. 22**

Il Tesoriere è incaricato:

- di preparare tempestivamente il conto consuntivo e quello preventivo annuale;
- di curare la esazione delle entrate sociali e di quanto altro derivante al Circolo in funzione delle attività;
- di tenere diligentemente la contabilità di cassa;
- di eseguire i pagamenti con le consuete cautele informandone almeno

- bimestralmente il consiglio;
- di curare l'inventario dei beni costituenti il patrimonio sociale;
  - di curare la tenuta dei registri contabili;
  - di curare quanto altro di sua competenza così come previsto dal presente statuto.

### **ART. 23**

Il Segretario provvede:

- alla regolare tenuta dei libri sociali;
- al carteggio di sua competenza;
- alla classificazione e conservazione delle carte sociali e dell'archivio;
- alla pubblicazione degli avvisi e degli atti provenienti dall'assemblea, dal Consiglio direttivo, dal Presidente;
- alla disciplina del personale di servizio, qualora tale funzione non venga specificatamente delegata dal consiglio ad altro consigliere;
- alla cura di quanto altro di sua competenza così come previsto dal presente statuto.

### **ART. 24**

I Consiglieri vigilano sulla regolarità dell'ordinario andamento del Circolo. Essi riferiscono al Presidente o a chi ne fa le veci, in merito a eventuali irregolarità riscontrate; adempiono infine a quant'altro di loro competenza, secondo le deleghe loro conferite.

### **ART.25**

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade di diritto dalla carica.

### **ART.26**

Alla sostituzione del Consigliere che è venuto a mancare per dimissioni o altre cause si provvede con automatica assunzione alla carica del socio primo dei non eletti, tenendo sempre presente le rispettive categorie di appartenenza dei Soci.

Nel caso di parità di voti, per la nomina, viene assunto alla carica di Consigliere il socio di maggiore e ininterrotta anzianità di associazione al Circolo.

### **ART. 27**

Nel caso di dimissioni collettive della maggioranza dei Consiglieri, il Presidente dei Revisori dei Conti deve convocare sollecitamente l'Assemblea dei soci per

l'elezione del nuovo Consiglio.

Sino alle nuove elezioni i Revisori dei Conti devono provvedere alla gestione degli affari di ordinaria amministrazione.

## **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **ART. 28**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci.

Essi, nel corso della prima riunione, si eleggono il Presidente.

Il Collegio è un Organo interno all'Associazione.

Esso verifica la tenuta della contabilità, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la legittimità dell'attività del Consiglio Direttivo in riferimento ai disposti dello Statuto, dell'Atto Costitutivo e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Collegio redige apposite relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, agisce di sua iniziativa, o su richiesta di un organo dell'Associazione, oppure su segnalazione, scritta e firmata, anche di un solo associato.

Esso partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e si riunisce almeno ogni tre mesi.

Il Presidente del Collegio tiene e cura il registro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti nel quale verranno trascritti tutti i verbali delle riunioni e delle verifiche del Collegio nonché le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo.

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

## **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **ART. 29**

Il Collegio dei Probiviri, è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea tra i soci.

Essi, nel corso della prima riunione, si eleggono il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi.

Il Collegio, giudica, secondo equità e giustizia, senza formalità di procedure, e valuta in sede di appello su:

- 1- il richiamo al socio da parte del Presidente;
- 2- la deplorazione verbale o scritta, da parte dello stesso Presidente;
- 3- la sospensione, che priva temporaneamente - ma non oltre tre mesi - il socio da diritti inerenti a tale sua qualità.

4- la espulsione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

I componenti il Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

## **TITOLO V**

### **ESERCIZIO SOCIALE**

#### **BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO**

##### **ART. 30**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre.

L'Assemblea dei soci, per la discussione e l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo deve avere luogo entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno.

La relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo è tenuta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

I componenti del Consiglio in carica non partecipano alla approvazione dei conti.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

- il bilancio preventivo entro 31 Marzo dall'apertura dell'esercizio sociale;
- il conto consuntivo entro 31 Marzo dalla chiusura dell'esercizio sociale composto dalla parte finanziaria e da quella economica.

Ad esso verrà allegato l'inventario sociale.

Tali documenti dovranno essere depositati e tenuti a disposizione per la consultazione su richiesta da parte dei soci, almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per l'assemblea.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI**

##### **ART. 31**

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:

- A-** il libro dei soci;
- B-** il libro dei verbali e delle deliberazione dell'assemblea;
- C-** il libro dei verbali e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- D-** il libro dei verbali e delle deliberazioni del collegio dei revisori;
- E-** il libro giornale della contabilità sociale;
- F-** il libro degli inventari;

**G-** la prima nota cassa, anche su supporti informatici.

Tali libri, ad eccezione del libro di prima nota cassa, prima di essere posti in uso, devono essere regolarmente vidimati a cura del Presidente.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

## **TITOLO VI**

### **MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **ART. 32**

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da un terzo dei Soci Ordinari.

La proposta di scioglimento dell'Associazione può essere avanzata dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da due terzi dei Soci Ordinari.

Per discutere e deliberare su tali proposte deve essere convocata l'Assemblea in seduta straordinaria.

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'assemblea straordinaria con un quorum costitutivo pari ad almeno i tre quarti dei Soci Ordinari e con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega; anche in sede di assemblea straordinaria ciascun socio non potrà rappresentare più di due Soci; lo scioglimento deve essere approvato con la presenza di almeno quattro quinti degli Soci Ordinari e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli stessi presenti.

L'assemblea che determina lo scioglimento nomina uno o più liquidatori i quali vengono immessi nei poteri del Consiglio Direttivo e del Presidente.

L'assemblea determina altresì le regole ed i compensi per i liquidatori e delibera in merito alla devoluzione dell'eventuale saldo attivo di liquidazione e del patrimonio residuo non dismesso, risultante dalla liquidazione che dovrà essere devoluto, sentito il parere del costituendo organismo di controllo ex art. 3, legge 662/96, ad altra Associazione che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli previsti nel presente Statuto.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati dell'eventuale saldo attivo di liquidazione e del patrimonio residuo non dismesso.

#### **NORMA DI RINVIO**

#### **ART. 33**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia contenute nel Codice Civile.